CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

(Relatore: **MALFATTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1980 (Stampato n. 561)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO « AD INTERIM » DEGLI AFFARI ESTERI

(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MORLINO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1980

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977

Presentata alla Presidenza il 13 ottobre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione tra l'Italia e l'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone non innova rispetto agli schemi consueti in materia che hanno per fine di consentire che le decisioni giudiziarie aventi efficacia di cosa giudicata in materia civile, commerciale e di stato delle persone dei tribunali di uno dei due Stati contraenti abbiano nell'altro riconoscimento ed esecuzione senza essere subordinate ad un procedimento di delibazione. L'unica differenza riguarda l'esclusione delle decisioni in materia di successione (che si aggiungono, secondo l'articolo 3 della convenzione, a quelle consuete sui provvedimenti di urgenza e cautelari, nonché sulle decisioni in materia di fallimento, concordato di tasse e di imposte). Questa esclusione particolare è determinata dalla specificità della legislazione egiziana in materia, ispirata al diritto islamico, che non la rendono compatibile con la nostra. La convenzione che può favorire i rapporti tra i due paesi, è meritevole di ratifica; la Commissione affari esteri conseguentemente sollecita la Camera ad approvare il relativo disegno di legge.

MALFATTI, *Relatore.*

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.	*Identico.*